

Tutela parentale comune

Informazioni per genitori non coniugati che intendono esercitare insieme la custodia parentale per il minore.

1. Se i genitori non sono coniugati al momento della nascita del loro figlio, la custodia parentale spetta solo alla madre. Ai genitori non coniugati spetta tuttavia il diritto della custodia parentale comune solo se si sposano tra di loro o se consegnano una **dichiarazione di tutela**¹. L'esercitazione della tutela parentale comune da parte di genitori non coniugati - come anche per i coniugi - non dipende dal fatto che vivano insieme o meno. La tutela parentale può essere certificata gratuitamente presso l'ufficio di assistenza minori (o a pagamento presso un notaio). Una copia del certificato viene consegnato a ciascuno dei genitori, all'ufficio di assistenza minori e all'ufficio di assistenza minori del luogo di nascita del bambino, se dovesse essere una località diversa.
2. Non è possibile consegnare la **dichiarazione di tutela parentale** soggetta a condizioni o un limite di tempo. I genitori sono tenuti a consegnare personalmente la dichiarazione di tutela parentale. Al momento della consegna, i genitori devono identificarsi (carta d'identità o passaporto), presentare il certificato di nascita del minore e il certificato di riconoscimento della paternità. Se i genitori, che hanno già consegnato una dichiarazione di tutela parentale per il minore, dovessero contrarre matrimonio in seguito, rimane valida la tutela parentale comune per il minore. La dichiarazione di tutela parentale si può anche consegnare prima della nascita di un figlio.
3. La **tutela parentale** viene descritta dalla legislazione come „obbligo e diritto di prendersi cura del minore“.² La tutela parentale comprende la cura della persona del minore (cura della persona) e dei beni del minore (cura del patrimonio). La cura della persona comprende, ad esempio, l'educazione del minore, la scelta del luogo dove deve abitare e in che modo occuparsi di lui, il consenso per interventi chirurgici, la scelta del tipo di scuola da frequentare e altre cose del genere.
4. I genitori che esercitano insieme la patria potestà possono determinare davanti all'ufficiale di stato civile come **cognome del minore** il cognome della madre o del padre, validi al momento della nascita del figlio. Se, al momento della nascita del figlio, non è (ancora) in vigore la patria potestà comune, il minore prenderà il cognome della madre. Se la tutela parentale comune viene definita in un secondo momento, quando il minore ha già un cognome, si può cambiare il suo cognome entro tre mesi dalla definizione della tutela parentale comune. A partire dal 6. anno di vita il minore deve dare il suo assenso al cambiamento del cognome, cioè lo si deve interpellare.³
5. I **rapporti di parentela**(linee e gradi di parentela) dei minori, i cui genitori non sono coniugati tra di loro, non differiscono dai rapporti di parentela dei figli di due coniugi (vedi in merito § 1589 C.C.).
6. Se i genitori a cui spetta la tutela parentale comune (o per matrimonio o per dichiarazione di tutela parentale), in un momento successivo vivono separati non solo temporaneamente, ciascun genitore può chiedere al Tribunale familiare il trasferimento della tutela parentale o di una parte della **tutela parentale unica**. La richiesta deve essere accolta, a patto che
 - > l'altro genitore acconsenta, a meno che il minore non abbia completato il quattordicesimo anno di vita e si opponga al trasferimento, oppure
 - > si prevede che l'annullamento della tutela comune e il trasferimento al richiedente rappresenti al meglio il bene del minore.“ (Vedi in merito § 1671 C.C.). Questo

significa che il padre non coniugato può eventualmente ottenere la tutela parentale per il figlio in comune.

7. I genitori hanno diritto alla **consulenza nelle questioni di coppia o di separazione** da parte degli addetti all'assistenza alla gioventù. La consulenza serve a favorire la convivenza di coppia all'interno della famiglia, ad aiutare a superare conflitti e crisi o supportare i genitori in caso di separazione, a creare una responsabilità dei genitori per favorire il bene del minore (vedi in merito § 17, Legge sull'assistenza infantile e giovanile (KJHG)). Questa consulenza nelle questioni di coppia o di separazione è offerta dal Servizio sociale generale (ASD) o dall'Ufficio di consulenza psicologica.
8. Se uno dei genitori con tutela parentale comune **dovesse morire**, la tutela parentale passa al genitore ancora in vita. Se muore un genitore che esercita la tutela parentale da solo dopo la separazione o il divorzio, spetta al Tribunale familiare trasferire la tutela parentale al genitore ancora in vita, a patto che ciò non sia in disaccordo con il bene del minore (vedi in merito § 1680 C.C.).
9. Il bene del minore comprende di regola **il rapporto con entrambi i genitori**, indipendentemente dal fatto che i genitori siano coniugati tra di loro o meno. Lo stesso vale per il rapporto con altre persone con cui il minore ha dei legami, se mantenere questi legami è favorevole per il suo sviluppo. Il minore ha il diritto di relazionarsi con ciascun genitore; ciascun genitore ha l'obbligo e il diritto di occuparsi del bambino. I genitori devono evitare tutto quello che potrebbe pregiudicare il rapporto del bambino con l'altro genitore o rendere più difficile l'educazione. Se, in caso di separazione dei genitori, dovessero insorgere problemi nel rapporto con i minori, si possono richiedere consulenze presso l'ufficio di assistenza minori o altri Servizi sociali. In caso di necessità ci si può rivolgere al Tribunale familiare che deciderà quindi sul rapporto con il minore.
10. Se è utile per il benessere del minore, anche **i nonni e i fratelli hanno il diritto ad avere un rapporto** con il minore. Lo stesso vale per il coniuge attuale o precedente di un genitore, che abbia vissuto per un periodo di tempo prolungato sotto lo stesso tetto con il minore, nonché per i genitori affilianti precedenti.
11. Se i genitori che hanno la tutela parentale comune vivono separatamente, devono sempre cercare di trovare un comune accordo nelle **questioni di elevata importanza per il minore**. Nelle questioni della vita quotidiana, la decisione spetta al genitore con cui risiede il minore (vedi in merito §§ 1626, comma 3 e da 1684 a 1687a del C.C.).
12. Se avete **altre domande** sulla tutela parentale (comune), potete consultarci durante i nostri orari di ufficio o previo accordo telefonico. Potete rivolgervi a:
 - > Servizi sociali Mannheim-Nord, Segreteria, Tel: 293-3951
 - > Servizi sociali generali Mannheim-Süd, Segreteria, Tel: 293-6835
 - > Rep. Curatela e Tutela, Segreteria, Tel: 293-3587

Le segreterie vi collegheranno con l'incaricato competente.

- > ¹ Vedi in merito i §§ da 1626a a 1626e del Codice Civile (C.C.) nell'edizione valida dal 1° luglio 1998.
- > ² Vedi in merito § 1626, comma 1 C.C.
- > ³ Vedi in merito i §§ da 1617 a 1618 C.C.